



CITTÀ DI VELLETRI

Città metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 24/01/2023

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2023.

L'anno **2023** addì **24** del mese di **Gennaio**, alle ore 15.00, in apertura di seduta, nella Sala Consiglio del Palazzo Comunale, convocato con inviti scritti recapitati a termine di legge, si è riunito, in sessione ordinaria, in seconda convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono componenti i Sigg.:

Nominativo		Nominativo
POCCI ORLANDO	Sindaco	D'AGAPITI ANDREA
ANDREOZZI SERGIO	Presidente	ERCOLI CHIARA
BAGAGLINI VALTER		IANNUZZI RICCARDO
LEONI MAURO		COMANDINI FALIERO
CUGINI GIULIANO		LADAGA SALVATORE
ZACCAGNINI GIORGIO		MESSORI FABIO
DI FABIO ANDREA		TRENTA PAOLO
PONTECORVI MARCELLO		FELCI PAOLO
DE MARCHIS MARIA PAOLA		
SOLINAS SARA		
MARCELLI LAURA		
PONZO SABINA		
QUAGLIA CARLO		
FIOCCO GIORGIO		
VEGA GIORGI GIULIA		
CUGINI MARCO		
GRECI GIORGIO		

In prosecuzione di seduta il Presidente accerta che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare.

Presiede il Vice Presidente del Consiglio **ANDREA DI FABIO**.

Partecipa il Segretario Generale dell'Ente **Dott. CIRIACO PETRILLO**, con le funzioni previste dall'art. 97 comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale assume anche le funzioni di Segretario Verbalizzante.

Presenti al momento della votazione il **Sindaco** e **n. 14 Consiglieri**.

Assenti i Consiglieri **Comandini, Giuliano Cugini, D'Agapiti, De Marchis, Greci, Iannuzzi, Ladaga, Messori, Solinas, Trenta**.

Relaziona il Sindaco Orlando Pucci.

Durante la seduta sono stati nominati scrutatori i Consiglieri Comunali **Marcello Pontecorvi, Sabina Ponso, Paolo Felci**.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 102 / 2022

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con decorrenza dal 1° gennaio 1999;

VISTO l'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO che a partire dall'anno 2002 le deliberazioni che fissano l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef divengono efficaci dal momento della loro pubblicazione sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e non sono più pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

VISTO il decreto del 31 maggio 2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale sono state fissate le modalità operative che i Comuni devono seguire per la pubblicazione;

VISTO l'art. 15-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito nella legge 28 giugno 2019, n.58;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, come modificato dalla Legge n.160/2019, a decorrere dall'anno 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il decreto interministeriale del 20 luglio 2021, emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art.13 del D. L. n. 201 del 2011, il quale approva le specifiche tecniche del formato elettronico che gli enti locali devono utilizzare nell'effettuare il predetto invio telematico;

VISTA la risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i suddetti atti hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RILEVATO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti;

RILEVATO che l'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni dei consigli stabilisce che il consiglio dell'ente ha competenza sulla istituzione e ordinamento dei tributi;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 in data 29/11/2013 con la conferma della aliquota nella misura pari a 0,8 punti percentuali per l'anno 2013;

RILEVATO che in caso di mancata approvazione dell'aliquota dell'addizionale entro la data

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, si intende confermata l'aliquota determinata nel precedente anno;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 142, della legge n. 296 del 27/12/2006, recante disposizioni in materia di addizionale Comunale all'IRPEF;

CONSIDERATO che in base alla richiamata norma i Comuni con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF di cui al comma 2, art. 1, del D.Lgs. n. 360/1998 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO che ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1, comma 142, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RILEVATO che l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dal comma 42 dell'art. 1 della legge 11/12/2016, n. 232, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, prevedeva il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali per l'anno 2017 rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

CONSIDERATO che fino all'anno 2018 il legislatore ha disposto con l'art.1, comma 37, lettera a), della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali;

VISTA la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022);

RILEVATO che con la legge di bilancio 2022 il legislatore è intervenuto con l'art. 1, comma 2, in materia di IRPEF prevedendo la revisione dell'imposta in riferimento agli scaglioni, alle aliquote ed alle detrazioni. In particolare al successivo comma 7 ha disposto l'obbligo per i Comuni di provvedere entro il termine di approvazione del bilancio di previsione a modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF, al fine di conformarsi alla nuova articolazione che prevede quattro scaglioni anziché cinque scaglioni di reddito;

VISTO il comunicato pubblicato sul sito del MEF in data 17 febbraio 2022, con il quale il Dipartimento delle Finanze informa che soltanto i Comuni nei quali per l'anno 2021 sono vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito hanno l'obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF dal comma 2 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, entro il termine del 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dal comma 7 dello stesso art. 1;

PRESO ATTO che il Comune di Velletri ha approvato per l'anno 2021 un'aliquota unica per l'addizionale comunale all'IRPEF come determinato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 in data 18/03/2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 18/05/2022 con la quale è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef nella misura pari a 0,8 punti percentuali per l'anno 2022;

RILEVATA la necessità di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale nella misura complessiva pari a 0,8 punti percentuali al fine di assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa per l'anno 2023;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale;

Dopo ampio e articolato dibattito come riportato nel verbale di seduta di seguito trascritto, con voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 2 (Ercoli, Felci), su n. 15 presenti e n. 15 votanti, resi per votazione

elettronica palese.

DELIBERA

- di confermare per l'anno 2023, per le motivazioni esposte in premessa, l'aliquota unica vigente dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura pari a 0,8 punti percentuali;
- di provvedere alla pubblicazione della presente delibera sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto disposto dal comma 15 e dal comma 15-bis dell'art.13 del D. L. n.201/2011.

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000, la presente delibera con voti favorevoli n. 15, su n. 15 presenti e n. 15 votanti, resi per votazione elettronica palese, è dichiarata immediatamente eseguibile.

Verbale di seduta.

- **ENTRANO i Consiglieri Andreozzi e Fiocco.**
- **Presenti il Sindaco e n. 14 Consiglieri. (Presenti n. 15/25).**
- **Assenti n. 10 Consiglieri (Comandini, Cugini Giuliano, D'Agapiti, De Marchis, Greci, Iannuzzi, Ladaga, Messori, Solinas, Trenta).**

In prosecuzione di seduta il Vice Presidente del Consiglio Andrea Di Fabio invita ad illustrare il punto 2) all'o.d.g. "Addizionale comunale all'IRPEF. Conferma aliquota per l'anno 2023".

Interviene il Sindaco Orlando Pocci per illustrare il punto 2) all'o.d.g.

Aperta la discussione sul punto 2) all'o.d.g. non ci sono interventi

In dichiarazione di voto sul punto 2) all'o.d.g. non ci sono interventi.

Il Vice Presidente del Consiglio Di Fabio pone in votazione il punto 2) all'o.d.g.

Procedutosi a votazione elettronica palese, la proposta deliberativa al punto 2) all'o.d.g. è **APPROVATA**, con il seguente risultato:

- **Presenti il Sindaco e n. 14 Consiglieri. (Presenti n. 15/25).**
- **Assenti n. 10 Consiglieri (Comandini, Cugini Giuliano, D'Agapiti, De Marchis, Greci, Iannuzzi, Ladaga, Messori, Solinas, Trenta).**
- **Votanti n. 15.**
- **VOTI A FAVORE n. 13, VOTI CONTRARI n. 2 (Ercoli, Felci) su n. 15 PRESENTI e n. 15 VOTANTI.**

Poi il Vice Presidente del Consiglio Di Fabio pone in votazione l'immediata esecutività della deliberazione.

Procedutosi a votazione elettronica palese, la immediata esecutività della deliberazione è **APPROVATA** con il seguente risultato:

- **Presenti il Sindaco e n. 14 Consiglieri. (Presenti n. 15/25).**
- **Assenti n. 10 Consiglieri (Comandini, Cugini Giuliano, D'Agapiti, De Marchis, Greci, Iannuzzi, Ladaga, Messori, Solinas, Trenta).**
- **Votanti n. 15.**
- **VOTI A FAVORE n. 15, su n. 15 PRESENTI e n. 15 VOTANTI.**

Tutti gli interventi sono riportati integralmente nella trascrizione della registrazione della seduta.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 102**

Ufficio Proponente: **Servizio gestione Entrate e dei servizi contabili**

Oggetto: **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2023.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio gestione Entrate e dei servizi contabili)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/12/2022

Il Responsabile di Settore
Innocenzio Mariani

Parere Contabile

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 151, commi 4 e 5, e 147 – bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. si esprime parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/12/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Innocenzio Mariani

Del che si è redatto il presente verbale che viene come appresso sottoscritto con firma digitale.

IL VICE PRESIDENTE
DI FABIO ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRILLO CIRIACO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Velletri. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Petrillo Ciriaco in data 22/02/2023
ANDREA DI FABIO in data 24/02/2023